

Mercoledì 7 maggio 1997

— 190 —

Riforma costituzionali

ALLEGATO N. 2

Proposte conclusive di ipotesi di articolato presentate dal relatore del Comitato sistema delle garanzie al termine della fase istruttoria.

Articolo 97-bis

Ipotesi n. 1	Ipotesi n. 2
Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente: Articolo 97-bis Le regioni, le province e i comuni¹ possono istituire l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di contrasto con i principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione². Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici, le disfunzioni, le carenze e i ritardi riscontrati nell'amministrazione. Le regioni, le province e i comuni¹ assicurano le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplinano la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.	Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente: Articolo 97-bis La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, determinandone le competenze e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni¹. Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di cattiva amministrazione². Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici, i casi di cattiva amministrazione riscontrati. La legge assicura le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplina la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.

¹ Da coordinare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato.

² Da coordinare con le eventuali modifiche all'articolo 97 Cost. Si ricorda che, sulla base dell'articolo 138 E del Trattato dell'Unione Europea, il Mediatore europeo è competente a ricevere le denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari".

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Allegato Commissione bicamerale

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA N. 26
DI MARTEDÌ 27 MAGGIO 1997**

INDICE

	PAG.
Articolato presentato dal deputato Boato, relatore sul sistema delle garanzie	2

Articolo 97-bis

Ipotesi n. 1	Ipotesi n. 2
Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente: Articolo 97-bis Le regioni, le province e i comuni ¹ possono istituire l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di contrasto con i principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione ². Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici, le disfunzioni, le carenze e i ritardi riscontrati nell'amministrazione. Le regioni, le province e i comuni¹ assicurano le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplinano la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.	Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente: Articolo 97-bis La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, determinandone le competenze e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni ¹. Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di cattiva amministrazione ². Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici, i casi di cattiva amministrazione riscontrati. La legge assicura le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplina la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.

¹ Da coordinare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato.

² Da coordinare con le eventuali modifiche all'articolo 97 Cost. Si ricorda che, sulla base dell'articolo 138 E del Trattato dell'Unione Europea, il Mediatore europeo è competente a ricevere le denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari".

SEDUTA DEL 3 GIUGNO 1997

17

Articolo 97-bis

Testo proposto	Osservazioni
Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente: Articolo 97-bis La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, determinandone le competenze e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni.¹ Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di cattiva amministrazione.² Fermo gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici, i casi di cattiva amministrazione riscontrati. La legge assicura le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplina la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni.	

¹ Da coordinare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato.

² Da coordinare con le eventuali modifiche all'articolo 97 Cost. Si ricorda che, sulla base dell'articolo 138 E del Trattato di Maastricht dell'Unione Europea, il Mediatore europeo è competente a ricevere le denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari".

Articolo 99-bis

Testo proposto	Osservazioni
Dopo l'articolo 99 della Costituzione è inserito il seguente: Articolo 99-bis Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità. Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di regolazione imparziale, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali. Il Parlamento, in seduta comune¹ elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle funzioni.	

¹ Da precisare in relazione alle scelte in materia di forma di f

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Allegato Commissione bicamerale

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLE SEDUTE
ANTIMERIDIANA N. 50 E POMERIDIANA N. 51
DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997**

INDICE

	PAG.
V. SISTEMA DELLE GARANZIE	
Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi	3
Emendamenti presentati dal relatore	42
Subemendamenti agli emendamenti presen- tati dal relatore	50

Emendamenti presentati dal relatore

DIFENSORE CIVICO

ART. 97-bis.

Sostituire l'articolo 97-bis con il seguente:

La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, assicurandone l'indipendenza e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni.

V. 97-bis. 10.

RESPINTO

Boato, relatore.

AUTORITÀ DI GARANZIA
E VIGILANZA

ART. 99-bis.

All'articolo 99-bis, secondo comma, sostituire le parole: Parlamento in seduta comune con le seguenti: il Senato della Repubblica.

V. 99-bis. 13.

Boato, relatore.

BANCA D'ITALIA

Dopo l'articolo 99-bis inserire il seguente:

ART. 99-ter.

La Banca d'Italia svolge le sue funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul

sistema creditizio sulla base delle disposizioni stabilite con legge approvata da entrambe le Camere. La legge assicura l'autonomia dell'istituto e disciplina le modalità di nomina e la durata del mandato del Governatore.

VERSIONE ALTERNATIVA PIÙ SINTETICA

Dopo l'articolo 99-bis inserire il seguente:

ART. 99-ter.

La Banca d'Italia svolge le sue funzioni sulla base delle disposizioni stabilite con legge approvata da entrambe le Camere. La legge assicura l'autonomia dell'istituto e disciplina le modalità di nomina e la durata del mandato del Governatore.

V. 99-bis. 02.

Boato, relatore.

CORTE COSTITUZIONALE

(Impugnazione in via principale delle leggi regionali e statali)

Dopo l'articolo 4 dell'articolato sulla forma di Stato è inserito il seguente:

ART. 4-bis.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di

EDIZIONE NON DEFINITIVA

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

***Progetto di legge costituzionale
(C. 3931 - S. 2583)***

EMENDAMENTI

**PRESENTATI ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
E ALLA PRESIDENZA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

TITOLO II: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

TITOLO III: IL GOVERNO

(Articoli 67-83)

N.B. — Il presente fascicolo contiene gli emendamenti presentati alla Presidenza della Camera dei Deputati e alla Presidenza del Senato della Repubblica entro il 30 luglio 1997.

Al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: Senato della Repubblica inserire le seguenti: e la Camera dei Deputati.

C. 82. 39.

Miraglia Del Giudice.

Al secondo comma, primo periodo, dopo la parola: Senato aggiungere le seguenti: delle Regioni e degli Enti Locali.

C. 82. 42.

Valducci.

Al secondo comma, sostituire le parole: « dei tre quinti », con la seguente: « assoluta ».

S. 82.100

Besostri, De Carolis, Iuliano,
Besso Cordero, Del Turco,
Marini

Al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: tre quinti inserire le seguenti: con voto limitato.

C. 82. 15.

Anedda.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: titolari con la seguente: membri.

C. 82. 43.

Pecoraro Scanio.

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

C. 82. 44.

Alborghetti, Anghinoni.

Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: ne.

* C. 82. 33.

Giancarlo Giorgetti, Borghezio.

Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: ne.

* C. 82. 16.

Anedda.

Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: ne.

* C. 82. 48.

Pivetti.

Al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: durata del mandato inserire le seguenti: le modalità della elezione.

C. 82. 17.

Anedda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'istituzione di autorità indipendenti comporta la soppressione delle preesistenti strutture amministrative pubbliche operanti nel settore.

C. 82. 18.

Nuccio Carrara, Caruso, Cola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La legge garantisce l'imparzialità e la completezza dell'informazione statistica, assicurando altresì l'autonomia dell'Istituto nazionale di statistica.

C. 82. 19.

Armani.

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

ART. 82-bis.

La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, assicurandone l'indipendenza e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

C. 82. 01.

Boato, relatore.

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

ART. 82-bis.

È istituito il Difensore civico come rappresentante per la difesa dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e dei pubblici poteri.

La legge definisce le modalità di scelta e le funzioni del Difensore civico.

C. 82. 03.

Selva, Nuccio Carrara.

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

ART. 82-bis.

Il difensore civico è organo espresso dalle assemblee elettive preposto alla promozione e alla tutela non giurisdizionale dei diritti umani e dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La legge disciplina le condizioni per assicurare l'esercizio autonomo e indipendente della funzione.

C. 82. 05.

Rivolta, Masi, Giovine, Valducci, Cimadoro, Volontè, Mazzochin, Fumagalli.

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

ART. 82-bis.

Il difensore civico è organo espresso dalle assemblee elettive preposto alla promozione e alla tutela non giurisdizionale dei diritti umani e dei cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

C. 82. 07.

Maiolo, Taradash, Biondi, Savelli, Parenti, Melograni, Niccolini, Rossetto, Frau, Cavanna Scirea, Giovine, Landi, Fei.

FINE

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

ART. 82-bis.

La Banca d'Italia svolge le sue funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul sistema creditizio sulla base delle disposizioni stabilite con legge approvata dalle due Camere. La legge assicura l'autonomia dell'istituto e disciplina le modalità di nomina e la durata del mandato del governatore.

C. 82. 02.

Boato, relatore.

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

ART. 82-bis.

Il servizio pubblico radiotelevisivo è esercitato in regime di concessione ed è soggetto al controllo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che ne disciplina le modalità di convenzione con lo Stato, inclusi gli obblighi derivanti per la riscossione del canone di abbonamento. La legge affida al Presidente della Repubblica la designazione dei garanti della società concessionaria ovvero degli organi di gestione della stessa, e al Parlamento la ratifica e l'eventuale revoca.

C. 82. 04.

Storace.

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

ART. 82-bis.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

È organo di consulenza delle due Camere per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Promuove, con modalità definite dalla legge, iniziative di sostegno dei contratti d'area e dei patti territoriali.

S. 82.02

Duva

CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Allegato Commissione bicamerale

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE RIFORME COSTITUZIONALI**

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA N. 71
DI MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 1997**

INDICE

	PAG.
Articolo riformulato	3
Proposte di coordinamento	4
Testo risultante dalla pronuncia della Commissione sugli emendamenti	9

Un terzo dei componenti di ciascuna Camera può chiedere, entro trenta giorni, che le Camere deliberino sull'autorizzazione alla ratifica.

Il Governo informa periodicamente le Camere sui negoziati in corso, salvo che l'interesse della Repubblica non ne imponga la riservatezza.

ART. 103.

Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare altre leggi. La legge di bilancio stabilisce l'equilibrio annuale e pluriennale dei conti dello Stato e per il complesso delle amministrazioni pubbliche. Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie eccezionali. Le proposte di modifica al bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la decisione annuale di finanza pubblica sono ammesse nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Le leggi in materia di contabilità pubblica non possono essere modificate da leggi di spesa o di entrata.

Le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri indicano i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nell'osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso all'indebitamento con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che comportino maggiori oneri a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 104.

Sono presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di bilanci

e rendiconti, finanza e tributi, contabilità pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi.

I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni.

Sulle modifiche proposte dal Senato della Repubblica delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

ART. 105.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede per iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti, nei limiti e con le modalità previsti dal proprio regolamento.

Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.

Le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO V

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AUTORITÀ DI GARANZIA E ORGANI AUSILIARI

SEZIONE I

Le pubbliche amministrazioni.

ART. 106.

Le pubbliche amministrazioni operano nell'interesse dei cittadini, secondo principi di imparzialità, ragionevolezza e trasparenza. Sono distinte dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

SEDUTA DEL 4 NOVEMBRE 1997

23

Le pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti dalla legge per ragioni di interesse pubblico, agiscono in base alle norme del diritto privato. Sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole del diritto civile.

L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni è disciplinata da regolamenti, statuti e atti di organizzazione individuati dalla legge istitutiva, in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. L'organizzazione dell'amministrazione statale è disciplinata con regolamenti del Governo.

I procedimenti amministrativi sono disciplinati con regolamenti, sulla base di principi generali stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere. Sono garantiti la conclusione del procedimento entro un termine congruo e con decisione espressa e motivata o con accordo; il diritto all'informazione e all'accesso ad atti e documenti e la partecipazione dei cittadini; l'individuazione del responsabile del procedimento; i rimedi sostitutivi in caso di inerzia.

ART. 107.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono al servizio della Repubblica. È garantita la pari opportunità tra donne e uomini.

I funzionari pubblici sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa.

Agli impieghi si accede mediante concorsi o altre procedure selettive, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità ed efficienza.

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano, salvo che per determinate categorie indicate dalla legge, le leggi generali sul rapporto di lavoro, sulla rappresentanza sindacale e la contrattazione collettiva e sulla tutela giurisdizionale. Promozioni e retribuzioni sono sta-

bilitate anche in base al merito e alla produttività individuali.

ART. 108.

Con legge approvata dalle due Camere si possono stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

I pubblici impiegati che sono membri del Parlamento o delle Assemblée regionali non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

SEZIONE II

Autorità di garanzia e organi ausiliari.

ART. 109.

Per l'esercizio di funzioni di garanzia o di vigilanza in materia di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione la legge può istituire apposite Autorità.

Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle Autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta.

ART. 110.

La Banca d'Italia svolge le sue funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul sistema creditizio in condizioni di autonomia e indipendenza.

ART. 111.

La legge può istituire l'ufficio del Difensore civico quale organo di garanzia.

nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

ART. 112.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

ART. 113.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.

La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e alle Assemblee regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

L'Avvocatura dello Stato rappresenta, patrocinia ed assiste in giudizio le amministrazioni dello Stato e svolge le altre funzioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA
ALL'UNIONE EUROPEA

ART. 114.

L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione europea; pro-

muove e favorisce un ordinamento fondato sui principi di democrazia e di sussidiarietà.

Si può consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La legge è sottoposta a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un terzo dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

ART. 115.

Le Camere concorrono a definire gli indirizzi di politica europea; a tal fine il Governo informa periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari.

Le Camere esprimono parere preventivo al Governo sulle designazioni agli organi delle istituzioni dell'Unione europea.

ART. 116.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato.

TITOLO VII

LA GIUSTIZIA

SEZIONE I

Gli organi.

ART. 117.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 APRILE 1997

Presidenza del Presidente Giuliano URBANI

La seduta comincia alle 15,40.

Il Comitato prosegue il dibattito sulla ipotesi di articolato presentata dal relatore nella seduta di ieri.

Il senatore Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) osserva, in primo luogo, che la Corte costituzionale è fra gli istituti che hanno funzionato meglio fra quelli previsti dalla Costituzione. La Corte ha, infatti, contribuito ad eliminare le scorie del vecchio ordinamento e a sviluppare nuovi diritti, nonché a prevenire alcuni conflitti (si riferisce, fra le altre, alle vicende relative all'aborto e al divorzio).

Sottolinea quindi che il successo dell'istituto si basa sostanzialmente sulla commisurazione dei mezzi rispetto ai fini.

Ricorda a tal proposito l'esperienza della Corte suprema degli Stati Uniti, dove si prevede ogni anno di stabilire il numero di sentenze da adottare basandosi sul criterio della *rightness*. La Corte, pertanto, si pronuncia solo sulle questioni ritenute mature. In Italia, invece, l'attività della Corte costituzionale è basata su moduli più simili a quelli degli organi giurisdizionali.

Alla luce di quanto testé detto, ritiene che il ricorso presentato da chiunque ritenga di essere stato leso in uno dei diritti fondamentali — come proposto dal relatore — rischi di compromettere la funzionalità stessa della Corte. Basta considerare che tutte le pronunce della Corte

di cassazione in materia di libertà personale finirebbero dinanzi alla Corte costituzionale.

Ritiene in proposito che per la risoluzione delle controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione l'istituto del difensore civico possa costituire un sostegno efficace.

Considera, invece, possibile prevedere che entro 10 giorni dall'approvazione di una legge costituzionale ogni cittadino possa chiedere che la Corte costituzionale giudichi la sua conformità ai principi fondamentali della Costituzione e alle norme sui diritti e doveri contenute nella prima parte della Costituzione medesima.

Si dichiara quindi contrario a modificare la composizione della Corte, che è stata anch'essa uno dei fattori del buon funzionamento della Corte stessa.

Non è favorevole ad allargare eccessivamente le funzioni della Corte; esprime, in particolare, perplessità sulla proposta del relatore di prevedere che un quinto dei componenti di ciascuna Camera possa sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge entro quindi giorni dalla sua pubblicazione. Infatti, tale previsione potrebbe rimettere in gioco situazioni appena decise dal Parlamento. Richiama, pertanto, ad una maggiore cautela.

Esprime apprezzamento per quanto riguarda la garanzia di durata del Presidente della Corte e per l'istituto della *dissenting opinion*. In particolare, ritiene che la manifestazione delle opinioni in

dissenso deve essere utilmente sanzionata in Costituzione, piuttosto che essere affidata ai poteri regolamentari della Corte.

Bisogna riflettere sulla coerenza di quanto si sta facendo per ridurre l'afflusso dei processi in Cassazione e per ridurre i tempi dei procedimenti: il ricorso popolare diretto, pertanto, andrebbe in controtendenza. Inoltre, ci sarebbe inevitabilmente un incentivo a percorrere tutti i gradi di giudizio per poter poi adire la Corte costituzionale, con conseguente sovraccarico per la giustizia ordinaria.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) condivide nella quasi totalità le osservazioni svolte nella seduta di ieri dal senatore Russo, anche se ritiene che nella fase attuale siano anticipate, poiché ci si dovrebbe ora occupare delle linee di struttura per verificare su di esse il grado di consenso. I testi dovranno poi essere ovviamente perfezionati e perfino riscritti. Dunque, bisogna concentrarsi sulle scelte di fondo.

Ritiene opportuno accantonare l'articolo 97-bis sul difensore civico, non essendo ancora stato definito il sistema delle autonomie. È un tema probabilmente che dovrà essere lasciato ai *länder*.

Il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), *relatore*, osserva che la questione è stata lasciata aperta; inoltre, è indubbio che dovranno essere istituiti difensori civici regionali e anche forse a livello dei grandi comuni. Il problema è valutare se debba esserci un difensore civico anche a livello nazionale.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) ribadisce la proposta di accantonamento o piuttosto di considerare la proposta come mera ipotesi di lavoro.

Le autorità di garanzia richiedono, a suo giudizio, una riflessione più ampia. Osserva che le stesse nascono e si sviluppano in sistemi fondati sull'etica del mercato (si riferisce in particolare all'esperienza degli Stati Uniti). Nel tempo esse si

sono caratterizzate per le attività di regolazione, ed hanno man mano acquistato funzioni di decisione dei conflitti (esercitando un'attività sostanzialmente paragiurisdizionale). Si pone pertanto il problema non tanto della loro legittimazione democratica, quanto del loro raccordo con gli organi di giurisdizione. In Italia, utilizzando gli schemi tradizionali, tali autorità sono considerate facenti parte della pubblica amministrazione, intendendo l'indipendenza come sviluppo del principio dell'imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione e i loro provvedimenti quanto alla giustificabilità sono trattati come comuni provvedimenti amministrativi. A suo avviso, invece, per gli atti delle autorità che adempiono alla ricordata funzione paragiurisdizionale deve essere ammesso solo il ricorso per incompetenza o per violazione di legge. Ritiene, comunque, di condividere il testo proposto dal relatore anche se saranno opportuni dei perfezionamenti. Infatti, bisogna considerare che alcune di queste autorità devono essere più correttamente considerate « agenzie ». Condivide, poi, che sia la legge ad attribuire poteri di risoluzione delle controversie e sanzionatori.

Ribadisce la sua personale preferenza per una unità funzionale della giurisdizione che si realizzi attraverso un unico CSM articolato in tre distinte sezioni (una per i giudici ordinari, una per i giudici amministrativi e una per i pubblici ministeri). Tutto ciò però avrebbe senso se si desse al pubblico ministero la caratterizzazione di un difensore globale della legalità, di una sorta di avvocato dell'ordinamento, definendo gli ampi compiti attraverso norme di rango costituzionale, dotandolo di uno specifico potere di azione e di una generale facoltà di intervento in tutti i giudizi, anche in quelli amministrativi.

Ribadisce però che i tempi non sembrano ancora maturi per una riforma di questa ampiezza. Allora, è preferibile prevedere due distinti CSM: uno per la magistratura ordinaria e uno per quella amministrativa organizzati come organi collegiali e non distinti in sezioni. Seconda